

Brescia, lì 23.06.2022

SPETT.LE CLIENTE

Oggetto: CESSIONI BONUS EDILIZI – DILIGENZA “RAFFORZATA” PER BANCHE ED INTERMEDIARI

L'agenzia delle Entrate il 23 giugno ha pubblicato la circolare 23/E, un documento di 130 pagine che riepiloga tutte le regole e le interpretazioni in materia di superbonus licenziate nel corso di molti mesi: sarà il nuovo riferimento per il settore.

Uno dei capitoli più innovativi riguarda la responsabilità dei cessionari, infatti:

- seppur ricordando che il principio generale prevede che la responsabilità per l'eventuale detrazione non spettante è del beneficiario
- e che i fornitori che praticano lo sconto in fattura e i soggetti cessionari, come le banche, «rispondono solo per l'eventuale utilizzo del credito d'imposta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto al credito d'imposta ricevuto»
- viene riportata l'eccezione riguardante il caso in cui ci sia un concorso nella violazione delle norme tributarie: in quel caso cessionari e fornitori sono responsabili in solido con il beneficiario, secondo l'Agenzia: «la predetta responsabilità in solido del fornitore e dei cessionari va individuata sulla base degli elementi riscontrabili nella singola istruttoria», spiega la circolare.

Il caso più delicato è quello in cui il cessionario non faccia ricorso alla **“specifica diligenza”** richiesta, attraverso la quale sarebbe stato possibile evitare la realizzazione della violazione e l'immissione sul mercato di liquidità destinata all'arricchimento dei promotori dell'illecito».

Insomma, il cessionario deve controllare.

E i controlli non sono uguali per tutti, «Il livello di diligenza richiesto dipende dalla natura del cessionario, soprattutto con riferimento agli intermediari finanziari o ai soggetti sottoposti a normative regolamentari per i quali è richiesta l'osservanza di una qualificata ed elevata diligenza professionale».

Nella pratica, la verifica sull'eventuale responsabilità solidale del cessionario deve essere condotta, volta per volta, valutando il grado di diligenza esercitato e questo, «nel caso di operatori professionali» deve essere particolarmente elevato e qualificato.

Quindi, le banche e gli intermediari finanziari per primi dovranno sobbarcarsi un livello di diligenza extra.

A questo punto si pone il dubbio sulle responsabilità dei cessionari che, in base alle regole sulla

quarta cessione, devono avere la qualifica di clienti professionali. Anche per loro potrebbe arrivare questo peso ulteriore?

La circolare, in questo quadro, torna anche sul tema dei sequestri, aprendo scenari potenzialmente problematici per chi acquista. La sostanza è che il dissequestro non libera completamente il credito. «Ciascun cessionario deve sempre valutare, al momento dell'utilizzo in compensazione» di aver preventivamente operato con la necessaria diligenza al momento dell'acquisto, soprattutto per quanto riguarda i crediti oggetto di sequestro. L'eventuale dissequestro di crediti non legittima da solo il loro utilizzo in compensazione.

Se i crediti si dimostrano inesistenti, e il cessionario non ha adottato la diligenza che gli veniva richiesta, gli verrà contestata l'indebita compensazione.

Studio Dott. Begni & Associati